



Farmacie Comunali di Cuneo

Sede legale: via Roma n. 28 - 12100 Cuneo

Sede amministrativa: piazzale della Libertà n. 16 - 12100 Cuneo

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI
E PARAFARMACEUTICI ALLE FARMACIE COMUNALI
CIG 93359150C8

Il Responsabile Unico del Procedimento e
Amministratore unico
Conte dott. Gianpiero

CAPITOLO I

NORME GENERALI

1. Oggetto dell'appalto

Oggetto dell'appalto è la fornitura, senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali per uso umano, stupefacenti, galenici, omeopatici, fitoterapici, cosmetici, dietetici, presidi medico chirurgici, prodotti igienici, materie prime per le preparazioni magistrali, medicinali per uso veterinario e ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento delle farmacie comunali.

2. Modalità di esecuzione e di consegna della fornitura

L'aggiudicatario è obbligato a effettuare, nelle farmacie aperte sei giorni alla settimana, consegne giornaliere per sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato (esclusi i giorni festivi); e per sette giorni alla settimana, nelle farmacie aperte anche alla domenica. In caso di turno di guardia farmaceutica, dovrà essere garantita la fornitura anche nei giorni festivi. Le forniture dovranno essere effettuate anche per minime quantità, con consegna diretta alla farmacia a battenti aperti, secondo le seguenti modalità:

1. dal lunedì al venerdì:

- gli ordinativi del mattino effettuati fino alle ore 12.30 dovranno essere evasi entro le ore 16,00;
- gli ordinativi del pomeriggio effettuati entro le ore 17,00 dovranno essere evasi entro le ore 19,10 dello stesso pomeriggio;
- gli ordinativi effettuati dopo tale ora dovranno essere evasi entro le ore 9,30 del mattino successivo, salvo quanto previsto per il sabato pomeriggio e giorni festivi;

2. sabato:

- un primo rifornimento entro le ore 9,30 per gli ordinativi fatti dopo le ore 17,00 del venerdì;
- un secondo rifornimento entro le ore 16,00 per gli ordinativi fatti entro le ore 12,30;

3. sabato pomeriggio e giorni festivi:

- l'impresa aggiudicataria dovrà consentire la trasmissione telematica degli ordini, affinché gli stessi vengano memorizzati ed evasi entro le ore 10,30 del mattino seguente al giorno festivo.
- Nelle aperture festive (domenica o festività infrasettimanale) la consegna degli ordini trasmessi entro le ore 18,30 del giorno prefestivo dovrà avvenire nella mattinata del giorno festivo stesso.

Il controllo della merce e le segnalazioni di errori verranno indicativamente eseguite nelle 48 ore successive e in tale termine di tempo segnalate all'impresa fornitrice. Tenuto conto che le farmacie comunali dispongono di un sistema informatizzato per la gestione (software Farmaconsult) che comprende, tra l'altro, la funzione di trasmissione ordini tramite la rete Internet, l'impresa aggiudicataria dovrà garantire la piena e totale compatibilità e integrazione con la suddetta piattaforma (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, oltre alla trasmissione degli ordini, la verifica della disponibilità di magazzino dell'appaltatore, l'accesso ai listini prezzi al pubblico, eventuale documento di trasporto elettronico).

L'impresa aggiudicataria provvederà:

- a. al regolare ritiro dei prodotti danneggiati, erroneamente consegnati o ordinati e a stornare il valore degli stessi mediante emissione di nota d'accredito;

- b. a garantire il ritiro dei prodotti da essa forniti che siano nel tempo divenuti invendibili a norma di legge, perché variati nella registrazione, nella composizione, nell'aggiornamento del foglietto illustrativo o per altro valido motivo, con emissione di nota di credito relativa al valore corrente di fornitura dei prodotti resi;
- c. al ritiro dei prodotti non movimentati da essi forniti, purché ciò venga richiesto almeno sei mesi prima della scadenza degli stessi e a emettere nota di credito corrispondente al valore di acquisto dei medesimi.

L'aggiudicatario si obbliga inoltre a:

- **garantire che i prodotti, alla data di consegna, abbiano un tempo di scadenza almeno pari alla metà della sua validità totale.**
- non consegnare prodotti revocati, sospesi, scaduti o comunque invendibili per provvedimento d'autorità;
- non consegnare dispositivi medici privi del marchio CE;
- dare comunicazione tempestiva ai direttori di farmacia di eventuali provvedimenti di revoca di prodotti o presidi, informazioni tecnico-scientifiche e variazioni legislative relative al settore;
- verificare che tutti i prodotti siano dotati di fustella ottica a norma di legge;
- assicurare che il trasporto dei prodotti venga effettuato garantendo la catena del freddo nel rispetto delle temperature di conservazione previste per ogni singolo prodotto.

3. Servizi accessori

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere, a proprie spese, con mezzi e personale propri, a effettuare sistematicamente il trasferimento delle merci tra le farmacie, nelle quantità richieste, ogni qualvolta venga richiesto dai singoli direttori di farmacia, utilizzando i normali giri di consegna e comunque entro 24 ore dalla richiesta. Nel caso in cui, durante un trasferimento tra le farmacie, dovesse smarrirsi o compromettersi i prodotti, l'impresa aggiudicataria è tenuta a rimborsare i prodotti valorizzandoli all'ultimo costo presente nel software gestionale della sede centrale delle Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.

L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre comunicare, in tempo reale, le voci mancanti tramite procedure compatibili con il sistema informatico, via fax o mediante chiamata telefonica.

4. Durata dell'appalto

La durata dell'appalto è fissata in anni 4 (quattro) decorrenti dal 1° gennaio 2023 o dall'eventuale avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

La società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. si riserva la facoltà di procedere al rinnovo del contratto per una durata massima pari a 4 anni per un importo di € 8.000.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Ai fini dell'articolo 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 16.000.000 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

5. Luogo di esecuzione dell'appalto

Le prestazioni di cui all'articolo 2 devono essere rese presso le seguenti farmacie comunali, ubicate in Cuneo:

1. Farmacia Comunale 1 - Piazza Europa n. 7/bis. Apertura: dal lunedì al sabato;
2. Farmacia Comunale 2 - Via L. Einaudi n. 16. Apertura: dal lunedì al sabato;
3. Farmacia Comunale 3 - Via T. Cavallo n. 7. Apertura: dal lunedì al sabato;
4. Farmacia Comunale 4 - Via Margarita, 8. Apertura: dal lunedì alla domenica;
5. Farmacia Comunale 5 – Piazzale della Libertà, 16. Apertura: dal lunedì al sabato.

CAPITOLO II

OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

6. Garanzia definitiva

In caso di aggiudicazione, l'impresa affidataria dell'appalto deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"].

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

Detta garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo successivamente alla verifica di conformità, espletata dal direttore dell'esecuzione del contratto, che accerta la regolare esecuzione delle prestazioni rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto.

7. Domicilio e responsabilità

L'appaltatore sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso la società appaltante e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà e alle persone, siano o meno addette all'appalto, in dipendenza degli obblighi derivanti dal contratto.

L'aggiudicatario deve eleggere domicilio in Cuneo; presso tale domicilio la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. effettua tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente appalto. Tale obbligo può essere soddisfatto dall'operatore economico anche autorizzando la stazione appaltante a inviare ogni comunicazione relativa all'appalto a un indirizzo di posta elettronica certificata [PEC].

8. Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

9. Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo all'impresa appaltatrice di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

L'impresa aggiudicataria, ove la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

CAPITOLO III

RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E SOCIETÀ APPALTANTE

10. Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, che il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

11. Revisione prezzi

L'appalto consiste nella fornitura di farmaci e ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento delle farmacie comunali applicando sul prezzo al pubblico (si precisa che il prezzo al pubblico corrisponde, quando presente, al prezzo indicativo mentre, per i prodotti privi di prezzo indicativo, corrisponde al prezzo statistico) lo sconto offerto in sede di gara. Non si rende pertanto necessario l'adeguamento dei prezzi.

12. Garanzie e responsabilità

L'impresa aggiudicataria è la sola responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. relativamente alla gestione dell'appalto reso con il proprio personale impiegato ed è responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico dell'appaltatore gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'appalto affidato.

È a carico dell'impresa aggiudicataria l'onere della stipula di apposite polizze assicurative di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso Prestatori di Lavoro (R.C.O) contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione dell'appalto.

L'impresa è tenuta, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto, a pena di risoluzione dello stesso, a stipulare apposite assicurazioni a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento dell'appalto affidato. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste da questo capitolato.

In caso di aggiudicazione del presente appalto a un R.T.I. o a un consorzio, viene ammessa la stipula di contratti di assicurazione (R.C.T. e R.C.O.) che prevedano, quale contraente, il capogruppo mandatario o il consorzio, che agirà per sé e per conto delle imprese mandanti.

Tale polizza dovrà prevedere un massimale unico minimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per persona e deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00 per sinistro e di € 1.000.000,00 per persona.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo dell'appalto affidato.

L'impresa si impegna a presentare alla società appaltante copia delle polizze e presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

La società appaltante è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

L'impresa aggiudicataria solleva la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore e, in ogni caso, da questo rimborsate.

13. Penalità

In caso di irregolarità della fornitura saranno applicate le seguenti penali:

- a. ritardo della consegna: nel caso in cui la consegna della fornitura richiesta dalla farmacia venga effettuata con un ritardo, non giustificato da causa di forza maggiore, superiore alle due ore rispetto al termine massimo previsto, verrà comminata una penalità pari a € 250,00. Nel caso in cui tale ritardo sia superiore alla giornata lavorativa, verrà comminata una penalità corrispondente a € 500,00;
- b. prodotti mancanti: dopo 60 giorni dalla data di inizio del rapporto di fornitura, la percentuale media mensile dei prodotti mancanti non dovrà superare il 10% delle voci ordinate. Qualora la percentuale mensile delle voci mancanti superi il 10% di quelle ordinate, l'azienda Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. avrà diritto al rimborso da parte del fornitore del maggior importo pagato per il reperimento di questi prodotti maggiorato del 50%;
- c. consegna di farmaci con termini di validità inferiori a quelli previsti dall'articolo 2 del presente CSA: verrà comminata una sanzione pari a € 100,00 per ciascun evento.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale la ditta aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione stessa. Se entro 10 giorni dalla data di ricevimento il fornitore non adduce alcuna motivata giustificazione scritta ovvero qualora le stesse non fossero accoglibili, la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. applicherà le penali previste.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non potrà essere maggiore del 10% del valore del contratto.

Le penalità e le maggiori spese della fornitura in danno della ditta fornitrice saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, potranno essere prelevate dalla cauzione.

14. Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. ha facoltà di provvedere, direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

CAPITOLO IV

PERSONALE

15. Personale impiegato nell'appalto

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le due parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

16. Assenze e sostituzione del personale

L'aggiudicatario si impegna a garantire la sostituzione puntuale del personale assente per malattia, ferie, permesso o altro in modo tale da garantire in ogni caso la continuità delle prestazioni alle condizioni previste dal presente capitolato.

La società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. si riserva il diritto di chiedere per iscritto all'impresa la sostituzione del personale impiegato, qualora ritenuto non idoneo all'appalto o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con i partner del progetto.

In tal caso l'impresa provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di tre giorni, senza che ciò possa costituire un maggior onere.

La sostituzione con altro personale idoneo e in possesso dei requisiti richiesti deve essere garantita per la giornata stessa in cui si verifica l'assenza in base alle attività in programma.

17. Gestione del turnover

L'appaltatore deve limitare al massimo l'avvicendamento del personale impiegato nel servizio di consegna, comunicando in ogni caso alla società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. ogni variazione che dovesse intervenire nel corso del periodo contrattuale.

18. Infortuni, danni e responsabilità

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. da ogni responsabilità civile e penale.

19. Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

L'impresa è tenuta all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro, oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. esonerata da ogni responsabilità al riguardo.

L'impresa aggiudicataria è pertanto obbligata ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa appaltatrice anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dell'impresa, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

L'impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

20. Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione.

Il committente provvederà alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26 — comma 1, lettera a) — del citato testo unico.

Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

CAPITOLO V

NORME RELATIVE AL CONTRATTO

21. Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico.

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso. La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Ai sensi dell'articolo 105 — comma 1 — del Codice, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 106, comma 1, lettera d).

22. Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

L'importo della fornitura è fissato in € [come determinato in sede di gara e comunque non superiore a € 8.000.000,00], di cui € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all'Iva nella misura di legge.

Si precisa che i valori suddetti sono indicativi e ciò in quanto il fabbisogno potrà variare in più o in meno a seconda dell'andamento di mercato.

Il ribasso percentuale unico, offerto in sede di gara, è fisso e invariabile per tutta la durata del contratto ed è applicato sul prezzo al pubblico al netto dell'Iva nella misura di legge (si precisa che il prezzo al pubblico corrisponde, quando presente, al prezzo indicativo mentre, per i prodotti privi di prezzo indicativo, corrisponde al prezzo statistico).

Inoltre, per le specialità medicinali di fascia "A", il ribasso va calcolato sul prezzo di vendita al pubblico già al netto del "pay-back".

Tale ribasso non può essere inferiore al 32,95% [trentadue virgola novanta cinque per cento].

Il corrispettivo della fornitura è subordinato all'accertamento — da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento — della rispondenza della fornitura effettuato alle prescrizioni previste in questo capitolato.

In caso di esito positivo, il direttore dell'esecuzione emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto.

A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica settimanale, riferita a ogni singola farmacia.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 [trenta] giorni in conformità al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 «*Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10 — comma 1 — della Legge 11 novembre 2011, n. 180*», dalla data di ricezione della stessa al protocollo.

Il pagamento sarà comunque subordinato al rispetto delle prescrizioni normative in vigore [acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. e tracciabilità dei flussi finanziari].

Con il pagamento del compenso si intendono interamente compensate dalla società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. tutte le spese, principali e accessorie, dirette e indirette, necessarie per la perfetta esecuzione del contratto, oltre che ogni altro onere, anche non espresso in questo capitolato, inerente o conseguente all'appalto.

23. Modalità di emissione dei documenti di trasporto e fiscali

I documenti di trasporto dovranno riportare le seguenti informazioni: il numero totale dei pezzi con la relativa descrizione, il prezzo al pubblico Iva esclusa, la percentuale Iva applicata, il prezzo al pubblico Iva inclusa, la percentuale di sconto applicata alla stazione appaltante sul prezzo

al pubblico senza Iva, il prezzo di vendita alla Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. al netto dello sconto e dell'Iva.

Sui documenti di trasporto dovrà essere riportato, oltre alla descrizione della merce, anche il prezzo di vendita dei prodotti e l'aliquota Iva applicata, il totale dei pezzi, e il riepilogo degli imponibili suddiviso per aliquote, il totale dei pezzi e il riepilogo degli imponibili per aliquota Iva.

Nel caso in cui l'aggiudicatario intrattenesse altri rapporti economici con Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., quali a titolo esemplificativo consegna farmaci DPC-PHT o servizio Transfer Order per conto di altre aziende, è tenuto a emettere fatture separate per tali servizi/forniture.

24. Sospensione dei pagamenti

La società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni che ne sono oggetto, ha facoltà di sospendere — in tutto o in parte — i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal presente capitolato e dal contratto.

25. Subappalto

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'articolo 105 del Codice.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o una piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

26. Risoluzione del contratto — Sostituzione della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice.

La società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione o interruzione della fornitura, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 5 giorni lavorativi consecutivi;
- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento della fornitura, accertate dalla stazione appaltante, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate a mezzo PEC, compromettano l'attività commerciale delle farmacie;
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un bimestre;
- eventi di frode, accertata dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario.

Il contratto potrà inoltre essere risolto di diritto dalla stazione appaltante qualora la percentuale di prodotti mancati, esclusi quelli indisponibili per causa imputabile ai produttori, per un periodo non inferiore a quattro settimane, sia superiore al 20 per cento dell'ordinato.

La facoltà di risoluzione è esercitata dalla società aggiudicatrice con il semplice preavviso scritto di dieci giorni, mediante PEC, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. il diritto di affidare a terzi l'appalto in danno dell'appaltatore.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

27. Fallimento, successione e cessione dell'impresa

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in

corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante deve recedere dal contratto.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110 — comma 5 — del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

La previsione di cui ai due periodi precedenti trovano applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

28. Recesso

La sospensione, la risoluzione, il recesso e la modifica di contratti durante il periodo di efficacia avverrà nei termini e nelle modalità di cui agli articoli 106, 107, 108 e 109 del Codice.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso, già in fase di gara, il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca a un unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzata a eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

La previsione di cui al periodo precedente trova applicazione anche con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b), c) ed e) — del Codice.

Ai sensi dell'articolo 21-sexies della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., la stazione appaltante può recedere dal contratto:

- a. per sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
- b. laddove l'aggiudicatario, pur dando corso all'esecuzione dell'appalto, dimostri di non essere in condizioni di poter idoneamente eseguire le obbligazioni discendenti dal contratto.

Qualora i contenuti imposti da eventuali provvedimenti normativi o regolamentari ovvero di pubbliche autorità che esercitano il controllo sulle prestazioni oggetto di questo capitolato non siano suscettibili di inserimento automatico nel contratto, ovvero qualora per effetto di provvedimenti di pubbliche autorità o altri eventi a essi conseguenti vengano meno o risultino modificati i presupposti considerati dalle parti per la determinazione delle condizioni tecnico – economiche contrattualmente pattuite in modo da incidere sostanzialmente sull'equilibrio delle rispettive prestazioni, le parti provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative, sul presupposto di un equo contemperamento dei relativi interessi, al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di una parte all'altra; in difetto di accordo entro tale termine, la parte che vi abbia interesse può recedere.

Il recesso è comunicato da parte della stazione appaltante all'affidatario dell'appalto — per le ipotesi previste al comma 1 — e dalla parte che vi abbia interesse — per l'ipotesi prevista al comma 2 — con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari consecutivi.

In caso di recesso, all'appaltatore non spetta alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

Il recesso di cui al comma 1, lettera b), determina l'escussione integrale della cauzione definitiva.

29. Divieti

È fatto tassativo divieto all'impresa aggiudicataria e agli operatori in servizio di richiedere agli utenti somme di denaro o compensi per la prestazione oggetto del presente capitolato.

30. Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

La società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

31. Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Cuneo.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

32. Novazione soggettiva

Non è ammessa alcuna novazione soggettiva delle parti del contratto cui il presente capitolato è riferito.

33. Inefficacia del contratto

Il contratto si considererà inefficace tra le parti esclusivamente a seguito di pronuncia del giudice amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

CAPITOLO VI

NORME FINALI

34. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

35. Tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i. «*Codice in materia di protezione dei dati personali*» si informa che:

- la richiesta di dati è finalizzata all'espletamento della procedura in oggetto;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;
- l'eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale;
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) il personale della società implicata nel procedimento; 2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara; 3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i.; 4) altri soggetti della stazione appaltante;
- i diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'articolo 7 del D.Lgs 196/2003 s.m.i.;
- titolare del trattamento è la società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., legalmente rappresentata dall'amministratore unico signor Conte dott. Gianpiero. Responsabili sono i direttori delle farmacie comunali.

36. Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

37. Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

La società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

38. Obblighi in tema di “Legge Anticorruzione”

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 — comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l. stessa, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto della società Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

39. Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP] è il dott. Conte Gianpiero [Telefono 0171-444241 — e-mail: segreteria@farmaciecomunali.cuneo.it].

Il direttore dell'esecuzione è la dott.ssa Bove Vanna [Telefono 0171-444241 — e-mail: segreteria@farmaciecomunali.cuneo.it].